COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.10.2019
COM(2019) 465 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

riguardante la delega di potere a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 376/2014 è inteso a migliorare la sicurezza dell'aviazione civile, garantendo che le informazioni importanti in materia di sicurezza relative all'aviazione civile siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate. La segnalazione di eventi ha unicamente l'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti.

L'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento in questione stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di definire il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (*European risk classification scheme* - ERCS).

L'articolo 17 del regolamento prescrive inoltre che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per:

a) aggiornare l'elenco dei campi obbligatori delle segnalazioni di eventi stabilito nell'allegato I qualora, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento, si rendano necessarie modifiche per migliorare la sicurezza aerea;

b) aggiornare il modulo di richiesta di informazioni al repertorio centrale europeo[1] che figura nell'allegato III per tenere conto dell'esperienza maturata e dei nuovi sviluppi;

c) allineare qualunque allegato al software Eccairs[2] e alla tassonomia ADREP[3], nonché ad altri atti giuridici adottati dall'Unione e agli accordi internazionali.

In tale contesto l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che la Commissione elabora una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega di potere ricevuta.

2. POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI

Sistema europeo per la classificazione dei rischi (ERCS)

Sebbene la base giuridica dell'atto delegato che definisce l'ECRS sia nello specifico l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento, vanno tenuti presenti anche i paragrafi 5 e 7 di tale articolo.

Prima che sia adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, l'atto delegato che "definisce" l'ERCS, è necessario che il sistema sia "sviluppato", in conformità al paragrafo 5 dello stesso articolo. Inoltre l'ERCS, come definito in un atto delegato, sarà attuato secondo modalità di attuazione che saranno stabilite con un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7. In altri termini, l'attuazione dell'ERCS è il momento conclusivo di tutta una serie di fasi successive ma strettamente correlate.

[1] Repertorio centrale europeo (ECR): repertorio nel quale sono conservate tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione. È gestito dalla Commissione.
[2] Eccairs: Centro europeo di coordinamento dei sistemi di segnalazione di incidenti e inconvenienti.
[3] ADREP: sistema di segnalazione dei dati relativi agli incidenti e inconvenienti, gestito e mantenuto dall'ICAO. Il sistema ADREP funziona utilizzando la piattaforma software Eccairs. ICAO è l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, istituita da un gruppo di Stati nel 1944 per gestire l'amministrazione e la direzione della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago).

Lo sviluppo dell'ERCS si è concluso il 15 maggio 2017, rispettando la data stabilita nell'articolo 7, paragrafo 5.

I lavori per la successiva adozione dell'atto delegato che definisce l'ERCS sono iniziati ma finora non sono conclusi. Alla Commissione è sembrato preferibile, nell'intento di pervenire a un insieme coerente di norme nell'interesse di un'attuazione efficace del programma, predisporre l'atto delegato di cui al paragrafo 6 parallelamente all'atto o agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7, per adottarli nello stesso tempo.

Ne consegue che la delega di potere conferita dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014 non è stata finora esercitata.

Modifica degli allegati

L'articolo 17 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, se del caso, per modificare gli allegati del regolamento. Sebbene si preveda che tali modifiche saranno necessarie a tempo debito alla luce dell'esperienza maturata e dei nuovi sviluppi connessi all'attuazione del regolamento, è stato deciso che per ora il contenuto degli allegati, nella loro forma attuale, è ancora adeguato allo scopo.

Ne consegue che la delega di potere conferita per l'adozione di atti delegati al fine di aggiornare gli allegati non è stata finora esercitata.

3. CONCLUSIONI

Per i motivi illustrati nella sezione precedente, la Commissione non ha finora esercitato il potere di adozione di atti delegati previsto dai suddetti articoli. L'adozione di tali atti rimane necessaria in relazione all'articolo 7, paragrafo 6, e può divenire necessaria in relazione all'articolo 17.